

Accordo sull'accompagnamento dei minori durante il soggiorno terapeutico.

" _____ " _____ anno.

_____ (luogo)

L'Associazione "Organizzazione di beneficenza bielorusa della tutela sociale dei minori e degli impiegati dell'educazione "AIUTO" – (sede legale: via Rabkorovskaya, 2–19, 220007 Minsk - Repubblica di Bielorussia) in seguito chiamata "**Associazione**", nella persona del suo Presidente Tamara Abramchuk operante in conformità dello Statuto, registrato presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Belarus il 16 novembre 1994 (certificato nr. 007). Modifiche e supplementi allo Statuto sono stati registrati presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Belarus il 7 febbraio 2006 (certificato nr. 01352). Licenza rilasciata dal Dipartimento degli Affari del Presidente il 8 luglio 2003 da una parte, ed il/la

Signor(a) _____,

di seguito chiamato "**l'Accompagnatore**", dall'altra parte. Unitamente chiamati "**le parti**", hanno concordato:

1. Obiettivi dell'accordo

1.1 L'Associazione affida e l'Accompagnatore assume l'impegno di accompagnare come _____

(Accompagnatore, medico, interprete, capogruppo)

il gruppo organizzato di minori nella quantità di _____ persone (in seguito chiamato "**gruppo di minori**") in _____ dal punto della partenza _____

(città, paese del proseguimento)

per il periodo di 1 mese dal " _____ " _____ 200_ al " _____ " _____ 200_.

2. Obblighi delle parti

2.1 L'Associazione si impegna a:

- 2.1.1 Informare gli accompagnatori delle proprie responsabilità.
- 2.1.2 Garantire un atteggiamento coscienzioso degli accompagnatori per quello che riguarda il loro lavoro.
- 2.1.3 Creare le condizioni necessarie per contribuire alla sicurezza durante il risanamento dei minori all'estero ed il loro rientro in patria.
- 2.1.4 Fornire agli accompagnatori gli elenchi dei minori, tutta la documentazione necessaria per il risanamento all'estero e presentare l'accompagnatore-capogruppo.
- 2.1.5 Fornire all'accompagnatore la copertura assicurativa, l'alloggio ed il vitto durante il soggiorno all'estero.
- 2.1.6 Istruire gli accompagnatori prima della partenza secondo la procedura stabilita.
- 2.1.7 Formalizzare per tempo le modifiche negli obblighi dell'Accompagnatore ed informare quest'ultimo. La sua conferma dell'aggiornamento verrà confermata dalla firma.
- 2.1.8 Destituire l'accompagnatore dalla carica in caso di infrazione ai regolamenti stabiliti da questo accordo.
- 2.1.9 Analizzare il lavoro svolto dagli accompagnatori sulla base delle relazioni scritte al loro rientro in patria e sulla base delle relazioni dei comitati ricevute tramite il partner italiano "Verso Est Onlus".
- 2.1.10. Adempiere agli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in Bielorussia.

2.2 L'accompagnatore si impegna a:

- 2.2.1 Garantire la sicurezza della vita e della salute dei minori durante tutto il periodo del soggiorno e garantire il loro rientro in patria.
- 2.2.2 Organizzare dei corsi preparatori di istruzione necessari in patria per la formazione pedagogica dei minori.
- 2.2.3 a) Organizzare una riunione con i minori invitati e le loro famiglie per conoscere le condizioni della loro vita e capire se queste sono corrispondenti ai criteri di scelta dei minori stabiliti dall'Associazione italiana.
b) Prima della partenza accogliere i minori dai loro rappresentanti legali (responsabili del risanamento del Dipartimento dell'istruzione) ed istruire i minori sul comportamento da tenere durante il viaggio e sulle norme di sicurezza;

- 2.2.4 Durante il viaggio: essere sempre presente assieme al gruppo di minori, non lasciarli mai senza sorveglianza; seguire il loro regime alimentare ed il rispetto delle norme di igiene personale. Controllare l'integrità del bagaglio.
- 2.2.5 Entro 24 dall'arrivo a destinazione informare l'Associazione sul regolare arrivo al posto di risanamento, sullo stato fisico dei minori e sulle condizioni del soggiorno.
- 2.2.6 In caso delle situazioni estreme o anomale accadute durante il viaggio oppure durante il risanamento, informare immediatamente l'Associazione.
- 2.2.7 Provvedere al superamento di eventuali elementi che impediscano il regolare lavoro nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.
- 2.2.8 Sul posto di risanamento (in famiglia oppure in struttura collettiva): lavorare rispettando il regime ed il piano di lavoro concordato con il Responsabile del Gruppo accogliente; non utilizzare il tempo di lavori per scopi propri. Non è permessa un'assenza, anche temporanea, dal posto di lavoro senza un preventivo accordo con il Responsabile del Comitato.
- 2.2.9 Controllare regolarmente le condizioni dell'alloggio dei minori nelle famiglie accoglienti, agevolare la stabilizzazione di un microclima psicologico favorevole tra il minore e la famiglia accogliente.
- 2.2.10 Controllare la realizzazione della terapia di sostegno per i minori che fanno parte di gruppi speciali.
- 2.2.11 Provvedere all'organizzazione delle lezioni durante il soggiorno dei minori all'estero (nel periodo scolastico).
- 2.2.12 Eseguire le richieste e le disposizioni scritte ed orali del capogruppo dell'Organizzazione, accertandosi che queste non siano in contraddizione con la vigente legislazione bielorusa.
- 2.2.13 Non ostacolare altri accompagnatori a svolgere il loro lavoro.
- 2.2.14 Provvedere all'integrità della documentazione, dei valori materiali e monetari a lui/lei affidati.
- 2.2.15 Concordare le proprie azioni con il capogruppo ed eseguire tempestivamente tutte le sue disposizioni.
- 2.2.16 Eseguire gli altri obblighi in conformità della legislazione vigente nella Repubblica di Belarus: ___

(elencare gli altri obblighi dell'Accompagnatore, incluso il capogruppo)

- 2.2.17 Al rientro in Belarus:
- consegnare il minore ai suoi rappresentanti legali;
 - entro 5 giorni presentare all'Associazione il resoconto scritto, riportando anche le condizioni del trasporto, il programma di permanenza all'estero ed ogni altra informazione.

2.3 Il capogruppo (scelto tra gli accompagnatori) si impegna a:

- 2.3.1 Avere la documentazione necessaria per il viaggio all'estero dei minori.
- 2.3.2 Coordinare il lavoro degli accompagnatori nella fase preparatoria della documentazione.
- 2.3.3 Rappresentare la parte bielorusa durante il viaggio e durante tutto il periodo di risanamento in Italia.
- 2.3.4 Tenere i contatti con tutti gli accompagnatori e con l'Associazione durante tutto il periodo di risanamento.

3. Diritti delle parti

3.1 L'Associazione ha il diritto di:

- 3.1.1 Individuare gli accompagnatori e gli interpreti e provvedere ad organizzare i corsi preparatori di istruzione necessari per la formazione pedagogica degli accompagnatori.
- 3.1.2 Richiedere un atteggiamento coscienzioso agli accompagnatori al loro lavoro ed il rispetto del regime di lavoro, approvato dal Presidente dell'Associazione.
- 3.1.3 Stimolare l'accompagnatore.
- 3.1.4 Rifiutare all'accompagnatore l'accompagnamento dei minori all'estero nel caso in cui quest'ultimo non sia riuscito a svolgere i suoi obblighi.

3.2 L'Accompagnatore ha il diritto di:

- 3.2.1 Ricevere da parte dell'Associazione tutta la documentazione necessaria per il regolare risanamento del gruppo all'estero.
- 3.2.2 Un soggiorno degno secondo il ruolo ricoperto ed il grado di responsabilità, il vitto e l'alloggio.
- 3.2.3. Un giorno di riposo (se possibile due), rimanendo comunque sempre presso il luogo del soggiorno del gruppo per essere in grado di interrompere immediatamente, se necessario, il riposo.
- 3.2.4. Richiedere da parte dal Gruppo accogliente il rispetto delle leggi e norme bielorusse relative ai soggiorni terapeutici all'estero di gruppi di minori.
- 3.2.5. Avere la possibilità di contattare l'Associazione ed il capogruppo almeno una volta la settimana.

4. Responsabilità delle parti:

4.1 L'Associazione è responsabile di:

- 4.1.1. La vita e la salute e l'integrità dei minori.
- 4.1.2. Della mancata esecuzione degli obblighi previsti nel presente accordo.

4.2 L'Accompagnatore è responsabile di:

- 4.2.1. La vita e salute dei minori. Del minore dal momento della partenza del veicolo dal punto di partenza, durante tutto il periodo di soggiorno dei minori all'estero e fino al momento della consegna dei minori ai loro rappresentanti legali.
- 4.2.2. Della mancata esecuzione degli obblighi previsti nel presente accordo.

Nessuna delle parti sarà responsabile del proprio inadempimento ad alcuna delle obbligazioni previste nel CONTRATTO e nelle presenti condizioni generali qualora detto inadempimento sia stato provocato da un evento al di fuori del proprio controllo, da eventi non prevedibili e non evitabili. Ai fini della presente clausola e senza che l'elencazione che segue possa considerarsi esaustiva, un evento di forza maggiore includerà:

- guerre dichiarate e non,
- cataclismi naturali;
- esplosioni,
- incendi e distruzioni;
- boicottaggi, scioperi e serrate di ogni genere;
- atti dell'Autorità legittima;
- epidemie.

5. Condizioni supplementari:

- 5.1. Il presente accordo entra in vigore dal momento della stipulazione ed è valido fino al "_____/_____/200_".
- 5.2. Eventuali modifiche del presente accordo entrano in vigore dopo essere state scritte e firmate dai rappresentanti delegati delle parti.
- 5.3. Il presente accordo è stipulato in 2 esemplari originali, una copia la conserva l'Accompagnatore, l'altra copia l'Associazione.

6. Indirizzi delle sede legali delle parti:

Organizzazione: Associazione "Organizzazione di beneficenza bielorusa della tutela sociale dei minorenni e degli impiegati dell'educazione "AIUTO".

Indirizzo legale: Via Rabkorovskaya, 2 –19
220007, Minsk - Repubblica di Bielorussia
tel. 0172.249514
fax 0172.245776
e-mail: help@infonet.by

Il conto corrente: 3015213020017

Banca: Filiale MGD OAO "Belinvestbank" Minsk (codice 764)

L'accompagnatore

Indirizzo: _____

Passaporto: _____

Rilasciato: _____

Formazione: (diploma, laurea) _____

Datore di Lavoro: _____

L'Associazione

L'Accompagnatore

_____/Abramchuk T.M./
(firma)

_____/_____
(firma) Cognome e nome